



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **30 luglio 2020**

La sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi

Attenzione all'intervenuta sospensione Covid.

L'**articolo 1 della L. 742/69** dispone che, salvo i casi indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, **ogni anno, dal 1° al 31 agosto**.

RICORDA: Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, **cioè al 1° settembre incluso**. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre. **Anche in tal caso, il 1° settembre è incluso nel computo del termine.**

RICORDA ANCORA: L'**articolo 83 del DL 18/2020** ha previsto, in occasione della situazione emergenziale, una sospensione di tutti i termini processuali **dal 9.3.2020 all'11.5.2020**. Ciò detto consigliamo di non cumulare i due termini a titolo prudenziale

Nelle tabelle che seguono riepiloghiamo in maniera schematica gli adempimenti specificando che **non sono stati inseriti** in tale disamina le sospensioni da, COVID che, nel caso occorre considerare si tratta di un periodo **di 63 giorni**.

Nel contempo ricordiamo che i pagamenti che si eseguono mediante modello F24, scadenti **nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.**

Pagamento derivante da atti accertativi o impositivi

Atto	Termine	Sospensione
Accertamento IRPEF/IRES	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IVA	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IRAP	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento registro	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Accertamento ipocatastali	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Accertamento successioni/donazioni	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Avviso di recupero del credito d'imposta	Entro il termine indicato nell'atto	NO
Atto per somme derivanti da adesione	Entro 60 giorni dalla raccomandata	NO
Atto per somme derivanti da sentenza	Entro 60 giorni dalla raccomandata	NO
Cartelle di pagamento	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
Comunicazione di ipoteca	Entro 30 giorni dalla notifica	NO
Intimazione ad adempiere	Entro 5 giorni dalla notifica	NO
Avviso bonario (liquidazione automatica)	Entro 30 giorni dalla notifica	Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre
Avviso bonario (controllo formale)	Entro 30 giorni dalla notifica	Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Atto	Termine	Sospensione
Ricorso	Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	SÌ
Ricorso con sospensiva	Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	NO (l'affermazione deve essere intesa nel senso che, siccome la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all'interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell'udienza in detto iato temporale)
Ricorso con sospensiva d'urgenza	Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	NO (l'affermazione deve essere intesa nel senso che, siccome la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all'interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell'udienza in detto iato temporale)
Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	SÌ
Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente	SÌ
Deposito del ricorso	60 giorni dalla notifica per il resistente	SÌ
Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ (attenzione al computo del termine, che è a ritroso)
Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ (attenzione al computo del termine, che è a ritroso)
Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza	SÌ
Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito	SÌ
Messa in mora		NO
Riassunzione in rinvio	6 mesi dal deposito della sentenza di Cassazione	SÌ

RECLAMO E MEDIAZIONE

Adempimento	Termine	Sospensione
Notifica del reclamo/ricorso	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione va stipulata	90 giorni dalla data di notifica del reclamo	SÌ
Deposito del ricorso	30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione	SÌ
Versamento prima rata o totalità delle somme		NO

